

BOZZE DI STAMPA

2 novembre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(2401)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

COLLINA

Al comma 2, sostituire le parole: «16,5 kW» con le seguenti: «30 kW».

1.2

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nonché alle utenze non domestiche in bassa tensione per alimentazione esclusiva dei punti di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, di cui all'allegato A della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 27 dicembre 2019, n. 568/2019, senza limitazioni alla potenza disponibile»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «810 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.848,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «310 milioni».

1.3

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, PUGLIA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «820 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.858,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «320 milioni».

1.4

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, dopo le parole «con potenza disponibile fino a 16,5 kW», aggiungere le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

1.5

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 2, dopo le parole: «con potenza disponibile fino a 16,5 kW» inserire le seguenti: «nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

1.6

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché la spesa sostenuta per l'energia incida per almeno il 30 per cento sul fatturato e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.7

COLLINA, MANCA

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La disposizione si applica anche alle utenze non domestiche di cui al Codice ATECO 13 - Preparazione e filatura di fibre tessili, che eccedono il limite di potenza disponibile indicato, purché queste non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

1.8

GALLONE, TIRABOSCHI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Fatta eccezione per le imprese a forte consumo di energia che possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la disposizione si applica anche alle utenze non domestiche con disponibilità di potenza superiore a 16,5 kW, a condizione che la spesa media sostenuta per il consumo di energia elettrica nei tre anni precedenti a quello in corso sia superiore al 30 per cento rispetto all'ammontare medio del fatturato calcolato sul medesimo periodo. A tali fini, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a un miliardo di euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole «determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «determinati in 3.038,4 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva delle spese impreviste di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.9

NENCINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022 sono altresì annullate le suddette aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito - a partire dalla previgente Cassa conguaglio per il settore elettrico - la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) quale ente pubblico economico, con finalità di razionalizzazione e potenziamento delle attività di servizio svolte a favore delle imprese nel settore elettrico, del gas e del sistema idrico, nonché di valorizzazione dei ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, prevedendo, a decorrere dal 2016, il versamento nel bilancio dello Stato degli eventuali utili derivanti dalla gestione economica;

nel corso degli ultimi 20 anni, la Cassa è passata dall'amministrare 6 conti di gestione, nell'anno 1999, agli attuali 61, di cui 28 nel settore elettrico e 27 nel settore del gas naturale, e le sue competenze, in particolare a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2018 (Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico), sono progressivamente aumentate, portando l'ammontare delle movimentazioni finanziarie in entrata e uscita a 14,2 miliardi di euro annui;

tale ammontare, a seguito della delibera 231/2021/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che affida alla Cassa l'esazione della componente tariffaria ASOS degli oneri di sistema del settore elettrico a decorrere dal 1° luglio 2021, può raggiungere la cifra potenziale di circa 34 miliardi di euro annui;

la CSEA ha assunto un ruolo rilevante anche nel contrasto della pandemia da COVID-19, a seguito della deliberazione ARERA 60/2020/R/COM del 12 marzo 2020, che ha istituito un conto di gestione straordinario con capienza fino a 1,5 miliardi di euro, destinati a finanziare misure di contrasto agli effetti economici della pandemia;

nel corso dell'anno 2021 la CSEA è stata inoltre destinataria di nuove risorse per il contenimento degli effetti dovuti all'aumento dei prezzi di energia e gas, a partire dagli 1,2 miliardi di euro stanziati dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

in ultimo, il decreto-legge in esame, agli articoli 1, 2 e 3, ha previsto uno stanziamento di ulteriori 2,93 miliardi per le medesime finalità, con i quali l'Autorità ha compensato il mancato gettito delle componenti ASOS e ARIM degli oneri di sistema del settore elettrico e degli oneri generali di sistema e del bonus sociale del settore gas per un ampio spettro di utenze;

la situazione descritta ha comportato per la CSEA un aumento dell'incertezza sugli incassi, in quanto le risorse ordinarie, vale a dire gli oneri generali di sistema, che sono di norma incassati tre mesi dopo la determinazione delle aliquote tariffarie da parte dell'Autorità, sono state parzialmente ridotte, sostituite da risorse straordinarie provenienti dalla fiscalità generale;

con le tariffe vigenti, la Cassa ha stimato un fabbisogno netto da finanziare per l'anno 2022 pari a 9,5 miliardi di euro, necessari a garantirne il buon funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per consentire alla CSEA di operare nell'ambito di un quadro di certezza nella raccolta del finanziamento degli oneri di sistema e sui relativi tempi di incasso, assicurando parimenti tempestività e certezza nei riconoscimenti ai beneficiari delle erogazioni, salvaguardando il raggiungimento degli obiettivi economici e sociali della Cassa di interesse per i cittadini e le imprese, come sanciti dalla legge istitutiva e dallo statuto.

G1.2

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha stanziato 1,2 miliardi di euro per la riduzione della componente tariffaria ASOS nell'ambito degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2021;

il decreto in esame, all'articolo 1, prevede una compensazione parziale per il quarto trimestre del 2021 degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, consentendo all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di annullare le aliquote degli oneri generali di sistema per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e di confermare il livello delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per tutti gli altri utenti elettrici;

secondo le previsioni, l'aumento dei prezzi verificatosi in questi mesi è destinato probabilmente a permanere anche per l'anno 2022, in aggiunta a un aumento previsto anche per la componente A_{RIM} , dovuto all'inclusione di spese anche non strettamente collegate al settore energetico;

per tali ragioni, al fine di razionalizzare l'utilizzo degli oneri di sistema e dare maggiore stabilità ai prezzi per gli utenti finali, appare necessario prevedere che una quota rilevante degli oneri di sistema del settore elettrico della componente A_{RIM} sia gradualmente spostata a carico della fiscalità generale,

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dall'anno 2022, il graduale trasferimento alla fiscalità generale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, con priorità per gli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o ad obiettivi di contrasto alla povertà energetica;

a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione strutturale dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise, eliminando anche l'applicazione dell'Iva sulle accise;

ad avviare una riforma organica delle modalità di finanziamento e riscossione degli oneri generali del sistema elettrico valutando la via del loro trasferimento in fiscalità generale e a provvedere al relativo finanziamento tramite l'istituzione di un apposito Fondo da gestire secondo le regole di finanza pubblica.

G1.3

DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimen-

to degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

- il decreto in esame ha come obiettivo il contenimento degli effetti sui cittadini conseguenti all'aumento delle bollette previsto per il mese di ottobre. La copertura delle misure ivi previste viene rintracciata su diversi piani:

1) 700 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 (Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro), del decreto-legge n. 34 del 2020;

2) 1.709 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, (cosiddetto *Sostegni-bis*) che riconosce un "ulteriore" contributo a fondo perduto, rispetto a quello già concesso dal cosiddetto decreto *Sostegni* a favore di tutti i soggetti con partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;

3) 129,4 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

4) 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020;

5) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- il fine del decreto è senza dubbio virtuoso e consente di tutelare i cittadini, e in particolare le fasce più fragili ed esposte, dal repentino aumento dei costi delle bollette;

- nei primi giorni si era diffusa una analisi distorta circa la causa dei rincari, che veniva erroneamente attribuita ai costi connessi alla transizione ecologica ed energetica. In realtà, come più volte sottolineato dal nostro gruppo e dalle associazioni ambientaliste, è proprio la transizione che potrebbe garantire un abbattimento delle bollette;

- in tal senso, si ricorda come esistano oggi molteplici contributi e sussidi che incidono fortemente sui costi sostenuti dai cittadini: ad esempio, i contributi e gli impianti in centrale (9,977 miliardi di euro negli ultimi dieci anni) e le esenzioni oneri di sistema (12,698 miliardi di euro) sono rintracciabili tra i costi coperti dagli utenti finali con la bolletta elettrica. Sono spese relative al dispacciamento, ossia i servizi che garantiscono l'equilibrio tra l'energia immessa nel sistema e quella prelevata e dello sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette "aziende energivore", identificate - attraverso il decreto del 5 aprile 2013 - come quelle caratterizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e da un indice di intensità energetica superiore al 2 per cento. Tali costi hanno pesato sulle bollette italiane per 1.661,65 milioni di euro nel solo 2020;

- è stato redatto un *report* dall'associazione Legambiente sui sussidi ambientalmente dannosi (SAD) (in relazione ai quali esiste dal 2017 un Catalogo dell'ex Ministero dell'ambiente, poi aggiornato negli anni successivi), tema di vitale importanza per la transizione ecologica: si ricorda come il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 abbia istituito la Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, la quale ha formulato sei proposte normative volte a rimodulare sette SAD previsti nel Catalogo del 2018 e sulle quali è stata aperta, e chiusa, una consultazione i cui risultati sono in fase di elaborazione;

- il succitato report di Legambiente, diffuso a fine settembre 2021, stima in 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente dannosi: il settore energia con 24 sussidi per 12,86 miliardi di euro l'anno; il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi; il settore agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l'anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali con 812,59 milioni di euro l'anno e 4 diverse voci di sussidi indiretti. 18,3 miliardi potrebbero essere aboliti entro il 2025 eliminando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio e le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, nonché il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano; o, ancora il *capacity market* per le centrali a gas e l'accesso al superbonus per le caldaie a gas;

- è necessario dunque procedere in modo netto verso l'abolizione dei SAD o la loro rimodulazione in SAF, abbandonando definitivamente le fonti fossili che contribuiscono al rincaro bollette a causa della dipendenza del gas, e al contempo impegnarsi a investire tali risorse nella transizione energetica (con incentivi, ad esempio, al settore delle rinnovabili) e nel contenimento delle sue possibili conseguenze negative. Se, da un lato, essa comporterà (oltre alla salvezza del pianeta) degli indiscussi risparmi per i cittadini nel medio e nel lungo periodo, è necessario che in un primo momento lo Stato si faccia carico dei suoi potenziali ma inevitabili immediati costi;

impegna il Governo:

a prevedere nei prossimi provvedimenti, ivi compreso un puntuale intervento all'interno della legge di bilancio 2022, una celere eliminazione e rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi a partire da quelli in favore delle fonti fossili, utilizzando le risorse rinvenienti da tale operazione per finanziare la transizione ecologica ed energetica e per contenere i conseguenti costi a carico di cittadini e lavoratori.

G1.4

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il *bonus* sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) che impattano in bolletta;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.

G1.5

CASTALDI, DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale. In particolare, è previsto uno sgravio fiscale che compensi parzialmente gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (1,2 miliardi) e che annulli le aliquote relative a questi oneri per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione (0,8 miliardi). Per il settore del gas naturale, il decreto prevede inoltre l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento (circa 0,6 miliardi) e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5 miliardi). Viene infine rafforzato il *bonus* sociale elettrico e gas (0,5 miliardi) con l'obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate. Secondo le stime del Governo, beneficerebbero di quest'ultimo intervento circa 3,5 milioni di famiglie;

considerato che:

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19 e risulta essere trasversale a molteplici settori, da quello dei prodotti agricoli di base a quello delle costruzioni, in cui gli aumenti hanno riguardato soprattutto i metalli, le materie plastiche derivate dal petrolio, il calcestruzzo e bitumi, causando difficoltà di approvvigionamento per le aziende che hanno prodotto in gravi ripercussioni sociali ed economiche, al settore dell'energia, in cui gli aumenti, stanno causando una vera e propria crisi energetica;

l'Agenzia internazionale dell'energia ha stimato che la domanda mondiale di gas naturale è in crescita sia nel 2021 (+3,7 per cento a/a), su livelli simili a quelli rilevati nel 2019, che nel biennio successivo (+1,3 per cento a/a nel 2022 e +1,9 per cento a/a nel 2023), mentre per quanto riguarda l'energia elettrica, nel corso del 2021, è proseguita la fase rialzista fino al raggiungimento, nelle prime settimane di settembre, del massimo storico del PUN di 143,2 euro/MWh. Tale aumento è ascrivibile sia alla ripresa dei consumi elettrici italiani che, soprattutto, ai costi di generazione spinti verso l'al-

to dai crescenti prezzi del gas naturale all'ingrosso e dei permessi di emissione; sempre l'AIE nell'ultimo aggiornamento di ottobre dell'*Oil market report* riporta chela carenza di gas naturale, GNL e carbone, oltre ad ostacolare la ripresa economica sta comportando un massiccio uso di petrolio greggio per la generazione di energia elettrica;

da una prospettiva europea non è solo l'Italia a subirne gli effetti: gli aumenti delle materie prime e della CO2 confermano, infatti, forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, quali la Spagna e la Francia. Secondo l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 euro/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 euro/MWh di inizio anno); tali aumenti sono correlati anche all'aumento di prezzo della CO2 che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 euro/tCO2. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO2 valeva circa 28 euro/tCO2. Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13 per cento circa;

nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, presentata al Parlamento nel mese di settembre, è stato evidenziato che sebbene il "forte aumento del prezzo del gas naturale e dell'elettricità sembri dovuto ad una serie di fattori temporanei, tuttavia, la domanda mondiale di energia è in crescita e, dal lato dell'offerta, fattori ambientali e geopolitici potrebbero esercitare ulteriori effetti avversi. Pertanto, l'eventualità di una carenza di offerta e/o persistenza del rialzo dei prezzi costituisce un rilevante fattore di rischio per la previsione di crescita e inflazione";

considerato inoltre che:

l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ha determinato incrementi delle tariffe decise dall'ARERA in due riprese. Nello specifico, il 1° luglio 2021 l'ARERA ha comunicato gli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas in vigore nel terzo trimestre del 2021, rispettivamente del 10 e del 15 per cento. L'ARERA è intervenuta nuovamente in data 28 settembre 2021, sancendo aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas rispettivamente del 29,8 e del 14,4 per cento valevoli dal quarto trimestre del 2021. In entrambe le occasioni l'intervento del Governo ha consentito di attenuare l'entità degli aumenti tariffari;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02537, presentato alla Camera dei deputati, il Ministro della transizione ecologica ha annoverato tra le cause degli aumenti di prezzo delle materie prime: "la riduzione delle quantità rifornite dai Paesi produttori verso l'Europa, che vanno più a beneficio dei Paesi ad Est; i bassi livelli di stoccaggio nei siti europei, dovuti all'inverno di lunga durata; la decisa ripresa dell'economia, che comporta una grande richiesta di energia; ritardi nell'autorizzazione a esercire nuovi metanodotti di importazione; determinate forme di distribuzione che incidono sul merca-

to interno"; nel rispondere invece all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02538, il Ministro ha ammesso che "nonostante nel Piano integrato energia e clima (il PNIEC) siano state previste misure per attuare la transizione energetica, i consumi di gas del nostro Paese saranno ancora consistenti nel breve e medio termine, in quanto il percorso verso una completa decarbonizzazione dell'energia sarà influenzato anche dalle tempistiche di sviluppo delle tecnologie per la transizione, dall'economicità dei relativi processi e dalla sicurezza del sistema energetico complessivo";

a conferma del fatto che l'attuale condizione è fonte di grande preoccupazione per le Istituzioni europee, il 14 ottobre, la Commissaria per l'energia, Kadri Simson, ha presentato al Parlamento europeo il pacchetto di misure di breve e medio termine messe a punto dalla Commissione per fronteggiare l'aumento dei prezzi nel settore dell'energia, il quale verosimilmente si protrarrà per tutto l'inverno; sebbene sia stato ribadito che l'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente, caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili, rimane fermo che per quanto queste ultime stiano diventando più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di energia, compreso il gas; come sottolineato, anche a livello nazionale, la crisi ha messo in luce un altro aspetto, cioè l'importanza dello stoccaggio per il funzionamento del mercato europeo del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20 per cento del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi;

valutato che:

destano preoccupazione le ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin, il quale, da un lato, ha attribuito l'incremento del prezzo del gas alla carenza di energia elettrica dovuta allo sviluppo delle energie rinnovabili, dall'altro non ha ancora specificato quando e in che misura la Russia potrebbe aumentare i volumi forniti all'Europa per contribuire stabilizzare il mercato;

l'orientamento europeo, come confermato dalla Commissaria Ue per le questioni energetiche, Kadri Simson, nel presentare le proposte di breve e medio termine, è quello di attuare una politica di tolleranza zero per ogni manipolazione e speculazione di mercato, poiché una delle comuni priorità rimane quella di continuare ad aumentare gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili in modo da consentire ai Paesi europei di essere meno dipendenti dalle forniture di petrolio, gas e carbone con relativi rischi associati alla volatilità di prezzi e mercati;

il Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre si è occupato della recente impennata dei prezzi dell'energia e ha esaminato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e sulle imprese, soprattutto sui cittadini vulnerabili e sulle PMI, che cercano di riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Il pacchetto

di misure presentato nella comunicazione della Commissione sulla risposta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia nel breve che nel più lungo periodo. Il Consiglio europeo invita: 1) la Commissione a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, nonché del mercato dell'EU ETS, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Successivamente la Commissione valuterà se taluni comportamenti di negoziazione richiedano ulteriori misure di regolamentazione; 2) gli Stati membri e la Commissione a utilizzare urgentemente al meglio il pacchetto di misure per fornire aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 3) la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione in tempi brevi misure a medio e lungo termine volte a contribuire a un'energia a prezzi abbordabili per le famiglie e le imprese, aumentare la resilienza del sistema energetico dell'UE e del mercato interno dell'energia, provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento e sostenere la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diversità e specificità delle situazioni negli Stati membri; 4) la Banca europea per gli investimenti a esaminare in che modo accelerare gli investimenti nella transizione energetica, nel quadro del suo attuale margine di manovra in termini di capitale, nell'ottica di ridurre i rischi di future perturbazioni e realizzare le ambizioni dell'Europa in materia di connettività globale;

i lavori saranno portati immediatamente avanti nella riunione straordinaria del Consiglio TTE (Energia) del 26 ottobre 2021. Il Consiglio europeo seguirà l'evoluzione della situazione e ritornerà sulla questione a dicembre;

in tale quadro, desta preoccupazione l'atteggiamento di alcuni Stati, come l'Ungheria e la Polonia, che hanno annunciato una posizione unitaria di contrasto al pacchetto "Fit for 55", in quanto attribuiscono alla Commissione europea la responsabilità di star deliberatamente alzando i prezzi energetici per favorire la transizione alle rinnovabili, causando così un incremento delle bollette negli Stati membri;

impegna il Governo:

tenuto conto che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le *commodities* e rischia di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie e dei consumi, ad attivare con urgenza un tavolo con i rappresentanti della filiera agroalimentare, al fine di individuare forme di intervento per sostenere la domanda interna e mitigare l'effetto dei rincari dei beni energetici e delle materie prime sulle famiglie italiane e sulle imprese;

ad adottare tutte le opportune ed ulteriori misure fiscali a vantaggio del reddito disponibile delle famiglie e della competitività delle imprese, nonché quelle necessarie a prevenire che nello scenario descritto in premessa si possano innescare eventuali conseguenze a danno di consumatori e imprese derivanti dalla prossima entrata in vigore di eventuali nuove tasse al consumo;

a fronte dei rischi emergenti legati alle crescenti difficoltà nella catena degli approvvigionamenti di materie prime e all'aumento dei relativi prezzi, ad accompagnare i settori produttivi più esposti agli effetti della fase di transizione in atto nella riconversione delle produzioni tradizionali e nella formazione del capitale umano.

G1.6

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

la dinamica dei prezzi dell'energia, dopo la profonda discesa che ha caratterizzato il 2020, ha visto una decisa impennata al rialzo, determinata da una brusca accelerazione di tutti i costi delle materie prime - a causa della ripresa economica dopo i ribassi dovuti alla pandemia da Covid-19 e delle difficoltà occorse nelle filiere di approvvigionamento - e dalle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO₂, con variazioni che, nel giro di pochi mesi, hanno proiettato i prezzi delle materie prime decisamente verso massimi storici;

considerato che:

il forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali da costruzione è al centro delle preoccupazioni del settore delle costruzioni. L'aumento dei prezzi, insieme alla mancanza dei materiali e alla mancanza di manodopera, mette infatti a rischio la ripresa del settore delle costruzioni e dell'economia italiana e rischia di minare in particolare la possibilità di usare tempestivamente i fondi del PNRR;

come evidenziato in sede di audizione sul provvedimento in esame, la problematica riguarda sia il mercato pubblico che quello privato. Per il mercato privato, non sono state sinora individuate soluzioni efficaci, sebbene siano state avanzate proposte volte a prevedere la revisione prezzi, consentendo alle parti di procedere alla rinegoziazione del contratto anche nel caso in cui vi siano clausole difformi, e a regolamentare eventuali ritardi nei lavori;

per i lavori pubblici, finora, è stata prevista solo una norma per il primo semestre 2021 con uno stanziamento per il fondo nazionale di 100 milioni di euro. Tale misura, sicuramente positiva, necessita di ulteriori interventi. Occorre, infatti, intervenire anche con riferimento al secondo semestre, nonché con riferimento ai prezziari sulla base dei quali vengono bandite le gare attuali, che vanno adeguatamente aggiornati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, volta a sostenere il settore delle costruzioni, che risente notevolmente del forte aumento del costo delle materie prime e dei costi dei materiali.

G1.7

CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il decreto-legge in esame mira a contenere, per il quarto trimestre di quest'anno, gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale;

considerato che:

le tensioni su prezzi gas e CO₂ hanno comportato un aumento del costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua. Tali tensioni potranno perdurare in ragione della chiusura degli impianti a carbone a livello mondiale, della riduzione negli investimenti nell'*upstream gas&oil*, della crescita della domanda energetica internazionale nonché dalla lentezza della crescita FER e degli investimenti in accumuli;

lo sviluppo coordinato delle fonti rinnovabili non programmabili (FRNP) e dei sistemi di accumulo, insieme ad una maggiore penetrazione del vettore elettrico, sono fattori chiave per ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle *commodity* (gas e CO₂), e fare da volano per la crescita economica del Paese, la ricerca e l'innovazione tecnologica;

come evidenziato in sede di audizione, l'avvio di un programma di investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e accumuli, che potrà

essere reso possibile solo se accompagnato da una ulteriore semplificazione autorizzativa, consentirebbe di sostituire la produzione a gas con rinnovabili e accumuli e ridurre il numero di ore in cui la tecnologia è marginale, con il beneficio di una minore esposizione del prezzo dell'energia elettrica al costo del gas e di conseguenza una minore volatilità del prezzo dell'elettricità per famiglie e imprese,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a favorire gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER) e in sistemi di accumulo, al fine di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitare le tensioni sui prezzi dell'energia dovute ai costi delle materie prime e rilanciare la crescita economica del Paese e il settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

G1.8

TOFFANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

l'articolo 1, al fine di contenere gli effetti dell'imminente aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

inoltre, dispone l'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro;

l'attività dei consorzi di bonifica è riferita alla tutela del territorio e il loro consumo orario di energia elettrica risulta sostanzialmente imprevedibile

ex ante poiché non legato ad uno storico e nemmeno ad un ciclo produttivo ma a una serie di condizioni meteo, e non solo, note solamente nell'immediato,

tale specificità non viene attualmente riconosciuta dalla normativa attuale dello sbilanciamento (differenza oraria tra l'energia programmata *ex ante* e l'energia consumata a consuntivo) che si basa sull'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i. Per questo i consorzi di bonifica vengono penalizzati economicamente nello svolgimento della loro attività. In particolare l'onere di programmare i consumi è in capo al fornitore di energia elettrica che, nonostante svolga tale attività nel rispetto dei principi di diligenza e prudenza, si trova a sostenere costi di sbilanciamento molto elevati che, da prassi consolidata di mercato, include all'interno dei prezzi di fornitura. Così, rispetto agli altri clienti finali, i consorzi di bonifica hanno un aggravio di spesa che non può esser in alcun modo evitata, né da loro né dal loro fornitore, non potendo programmare la loro attività;

con l'aumento di oltre il 300 per cento da inizio anno dei prezzi della componente energia elettrica, gli oneri di sbilanciamento (correlati al prezzo dell'energia), pur attuando, come detto, tutti i meccanismi di diligenza e prudenza, hanno raggiunto, per le forniture intestate ai consorzi di bonifica, valori prossimi ai 3,00 euro/MWh. Considerando il consumo di energia elettrica dei consorzi di bonifica di circa 1.100.000 MWh/anno, l'onere per sbilanciamento equivale a 3.300.000 euro/anno. Una gestione dello sbilanciamento poco accurata, può determinare penali che raggiungono anche gli 8 euro/MWh;

occorrerebbe prevedere, quindi, che i punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica debbano essere evidenziati così da valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera a), ii) e lettera b), ii) dell'allegato A alla deliberazione ARERA 111/2006 s.m.i., non considerando quindi le penalizzazioni previste dal citato articolo 40, comma 3, lettera a), i) e lettera b), i) dell'allegato A alla predetta deliberazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare attuazione a quanto esposto in premessa.

EMENDAMENTI

1.0.1

TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I punti di prelievo afferenti ai consorzi di bonifica sono evidenziati al fine di valorizzare il loro sbilanciamento elettrico esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, lettera *a*), *ii*) e lettera *b*), *ii*) dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 111/2006, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 153 (Supplemento ordinario n. 158) del 4 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 2

2.1

COLLINA

Al comma 1, sostituire la parola: «metano» con la seguente: «naturale».

2.2

MOLLAME, ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.3

GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla seguente disposizione quantificata in 45 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

2.4

COLLINA

Al comma 1, sostituire le parole: «usi civili e industriali» con le seguenti: «usi civili, industriali e per l'autotrasporto» e aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 la vendita al pubblico di gas naturale per autotrazione è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.».

2.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «usi civili e industriali», aggiungere le seguenti: «nonché all'autotrazione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.6

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.7

COLLINA

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008,

n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.8

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

2.9

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», aggiungere le seguenti: «nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.10

CROATTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «2.838,4 milioni» con le seguenti: «2.856,4 milioni»;

b) alla lettera e), sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «318 milioni».

2.11

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2.12

GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

2.13

COLLINA

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

2.14

NENCINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas di cui al comma 2 sono annullate.».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2021) 660 finale del 13 ottobre 2021 ha reso noto che effettuerà un esame sui "possibili vantaggi dell'acquisto congiunto di riserve di gas da parte di entità regolamentate o autorità nazionali per consentire di unire le forze e creare riserve strategiche", prevedendo la possibilità per gli Stati membri di partecipare volontariamente a tale regime, che in ogni caso sarà strutturato in modo tale da non interferire con il funzionamento del mercato interno dell'energia e le regole di concorrenza previste dai trattati;

considerato che:

l'Italia, secondo i dati SNAM, registra un riempimento degli stocaggi tra i più alti dell'Unione europea. Si tratta di un comportamento virtuoso, dovuto a criteri maggiormente prudenziali adottati nel nostro Paese, che tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti potrebbe trarre ulteriori vantaggi dalla costituzione di una riserva strategica di approvvigionamento condivisa a livello europeo, nonché dall'abbattimento delle barriere tariffarie tuttora esistenti tra gli stati membri, che potrebbe stimolare una domanda comune di gas naturale nel periodo primaverile ed estivo;

la creazione di una riserva strategica condivisa porterebbe vantaggi non solo all'Italia, ma anche all'intera Unione europea, in quanto consen-

tirebbe di mitigare gli *shock* asimmetrici sia nella domanda che nell'offerta di gas, per ragioni climatiche o strategiche, che potranno colpire l'Unione nei prossimi anni e che diventeranno sempre più importanti all'avvicinarsi delle scadenze degli obiettivi di decarbonizzazione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative utili presso le opportune sedi europee affinché vengano rafforzati gli sforzi, una volta compiute le valutazioni di cui in premessa, per costituire una strategia comune europea di approvvigionamento del gas attraverso riserve strategiche condivise tra gli Stati membri, nonché l'abbattimento di ogni barriera esistente tra i Paesi, al fine di aumentare la resilienza dell'intera Unione europea a fronte degli improvvisi aumenti dei prezzi del gas.

G2.2

COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 21, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017) prevede che, al fine di consentire "la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione" nel rispetto dei criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, sono definite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le imprese a forte consumo di gas naturale;

l'articolo 21, comma 2, della predetta legge, stabilisce che "entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas";

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, recante "Imprese a forte consumo di gas naturale. Definizioni", prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle imprese a forte consumo di gas naturale, con i relativi requisiti di accesso, nonché i livelli di agevolazione, da calcolare in

base all'intensità gasivora, spettanti a tali imprese, da definirsi con successivo decreto;

a oggi, a quanto si apprende, a differenza di quanto avvenuto in altri stati membri dell'Unione, tra cui Francia e Germania, in Italia permane una continua applicazione di oneri parafiscali per le imprese a forte consumo di gas naturale, non essendo stata ancora data piena attuazione alle norme citate, nonostante lo spirito degli atti europei e della normativa nazionale richiamati;

considerato che:

il forte aumento dei prezzi del gas e dell'energia che si è verificato negli ultimi mesi ha colpito, in modo particolare, le imprese a forte consumo di gas, e ha messo a repentaglio non solo la capacità di tali aziende di affrontare con forza il percorso verso la transizione ecologica, ma anche di recuperare le perdite sostenute nel periodo difficile della crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione, nel rispetto dello spirito della normativa europea, a quanto disposto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 prevedendo una sostanziale riduzione dei costi sostenuti dalle imprese a forte consumo di gas naturale, attraverso la riduzione degli oneri parafiscali o, in alternativa, adeguate agevolazioni fiscali, tali da garantire la loro continuità operativa.

G2.3

COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite regole per il dispacciamento del gas naturale in condizioni di emergenza;

in attuazione alla predetta norma, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ot-

tobre 2020, n. 250 (Meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali), prevede la possibilità di offerta di due servizi, il primo caratterizzato da preavviso di 24 ore e durata massima di tre giorni consecutivi, il secondo da preavviso di 48 ore, durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi, entrambi tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno;

all'offerta di servizio di cui al predetto decreto possono partecipare in via diretta i clienti finali industriali in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm³/giorno per singolo sito e oppure, mediante soggetti aggregatori, quelli in grado di mettere a disposizione almeno 5.000 Sm³/giorno;

come conseguenza dell'aumento dei prezzi e della diminuzione della disponibilità del gas, che ha messo a repentaglio l'approvvigionamento di tale materia prima, i servizi di interrompibilità rischiano di essere inattuabili da parte delle imprese nella incombente finestra temporale tra 1° novembre 2021 e 31 marzo 2022;

per scongiurare tale eventualità, può essere necessario garantire una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, aumentare la richiesta del volume interrompibile e, conseguentemente, allineare la remunerazione alla maggiore durata, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

considerato che:

le criticità esposte in premessa relative all'interrompibilità tecnica della fornitura del gas si applicano, parallelamente, alla fornitura di elettricità, soggetta a servizi simili ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del già citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede che "in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia";

il servizio di interrompibilità delle forniture elettriche ha assunto un'importanza cruciale a seguito dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e del loro incremento nell'ambito del *mix* energetico nazionale, nonché in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello europeo;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire l'applicabilità dei servizi di interrompibilità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2020 nelle situazioni di emergenza come quella sottesa all'emanazione del decreto-legge in esame, prevedendo, in modo particolare, una maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, un aumento della richiesta del volume interrompibile e, l'allineamento della remunerazione alla maggiore durata del servizio, al rischio reale di interruzione e alle condizioni di mercato;

ad adottare altresì ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare e rafforzare la remunerazione dei servizi di interrompibilità delle forniture elettriche, consentendo al sistema industriale italiano di intraprendere il percorso di decarbonizzazione verso il quale l'Italia si è impegnata in sede europea e internazionale minimizzando i disagi che esso necessariamente comporta.

G2.4

TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premessi che:

l'articolo 2 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale e prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre a causa di congiunture internazionali;

oltre alle misure di contenimento dei costi dal punto di vista fiscale, e pur sostenendo tutte le misure volte a garantire trasparenza, concorrenza e massima competizione tra gli operatori, per evitare che i prezzi finali, soprattutto per le famiglie e le PMI diventino significativamente elevati a causa dei costi conseguenti alla transizione energetica, sarebbe quanto mai opportuno, in questa fase di rilancio dell'economia europea, implementare alleanze diplomatiche al fine di addivenire in tempi ragionevoli alla creazione di un consorzio europeo che serva ad acquistare gas naturale per lo stoccaggio;

tale consorzio garantirebbe una vera e propria riserva di materia prima da utilizzare nei momenti, peraltro sempre più frequenti, di forte tensione sui prezzi dell'energia e di difficoltà nell'approvvigionamento;

contestualmente, in vista degli obiettivi per il 2050 in materia di ambiente, energia e clima che l'Italia ha assunto in sede di Conferenza internazionale sul clima COP 21 e in tutti gli altri vertici seguenti, sarebbe viepiù necessario, così come alcune nazioni straniere come l'Australia ed il Giappone hanno fatto, investire in progetti pilota per la produzione dell'idrogeno che potrebbe rappresentare la materia prima su cui costruire la svolta ambientale nei prossimi tre decenni;

in questo quadro, è altresì imprescindibile avviare collaborazioni con altri Paesi europei per costruire un consorzio europeo per la produzione dell'idrogeno che possa tracciare le linee di una nuova *green economy* euro-

pea in grado di competere con gli altri grandi attori internazionali, nonché per perseguire in un arco temporale breve, il principio della neutralità energetica, utile a valutare in vista di un periodo di tempo più lungo quale possa essere il *mix* energetico più efficace e efficiente in termini di politica industriale europea sul fronte della transizione energetica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede comunitaria, di assumere iniziative volte alla creazione di un consorzio europeo per l'acquisto e lo stoccaggio del gas naturale;

ad adoperarsi affinché siano anche adottate iniziative politico-diplomatiche finalizzate alla costituzione di un consorzio europeo per la produzione di idrogeno.

G2.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas (introdotto lo scorso anno con il decreto ministeriale 30 settembre 2020) non attuabile dalle imprese;

le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, in presenza dei prezzi del gas così sostenuti, perdendo così il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas;

impegna il Governo:

affinché la misura dell'interrompibilità gas non perda efficacia proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas, a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, sia innalzando il riferimento della media mobile dei prelievi e sia innalzando il numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto, ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità e, infine, ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio, al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G2.6

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere ta-

riffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza europea e nazionale del sistema energetico devono indurre Europa e il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria affinché nel pacchetto sulla finanza sostenibile si consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

G2.7

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'art. 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato da ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso.

impegna il Governo:

ad adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende "gasivore".

G2.8

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

a emanare al più presto il decreto sugli sgravi per le industrie gassivore, già previsto dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167, anche per dare attuazione alle indicazioni presenti nel *Toolbox* dell'Europa per proteggere consumatori ed imprese, che vanno aiutate in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato.

G2.9

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica e l'indispensabile sicurezza nazionale del sistema energetico devono indurre il nostro paese sia a ridurre l'elevata dipendenza dall'estero, oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per aumentare la produzione nazionale di gas e aumentare l'approvvigionamento di gas proveniente dal nord Africa sfruttando la capacità di trasporto esistente, attualmente inutilizzata, a beneficio della sicurezza nazionale.

G2.10

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

la preoccupante *escalation* del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, a causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influenzando negativamente sulla competitività delle nostre imprese;

sul fronte interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *Hard to Abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo

di contratti del tipo *capacity mechanism* e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo.

G2.11

ANASTASI, DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

considerato che:

la recente impennata dei prezzi sul Mercato del Giorno Prima (MGP) dell'energia elettrica appare, quantomeno in Italia, sostanzialmente legata alle regole di mercato che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo *spot* del gas naturale (combustibile utilizzato dai cicli combinati, tecnologia di generazione che fissa il prezzo marginale nel mercato italiano) ed il prezzo dei permessi di emissione di CO₂ sul mercato europeo ETS;

ad una prima analisi, infatti, la differenza tra i prezzi MGP ed i costi variabili di produzione dei cicli combinati si attesta in media su valori non dissimili da quelli tipici del periodo pre-Covid, quando la domanda non aveva ancora subito la depressione dello scorso anno. Ciò significa che, all'incremento dei costi di produzione, non pare essersi aggiunto un significativo incremento dell'esercizio di potere di mercato da parte dei produttori;

il MGP ed il resto dei mercati europei a cui esso è accoppiato sono peraltro mercati spot a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per poter soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una *extrar*emunerazione, detta "rendita inframarginale". Al riguardo, la teoria economica sostiene che, in un mercato ideale perfettamente competitivo, in cui il prezzo di offerta corrisponde al costo variabile di produzione, la rendita inframarginale è necessaria a coprire i costi fissi, di investimento e di O&M;

tuttavia, nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi *spot* ha determinato una rilevante crescita delle rendite inframarginali,

e quindi dei corrispondenti *extra*-profitti, per quelle tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

nel caso degli impianti a fonti rinnovabili, occorre distinguere tra impianti non incentivati ed impianti incentivati. Riguardo ai primi, gli impianti idroelettrici tradizionali, che peraltro risultano ormai ampiamente ammortizzati e che quindi necessitano di coprire limitati costi fissi, hanno pienamente beneficiato delle elevate rendite inframarginali. Riguardo ai secondi, occorre distinguere tra tre tipologie di schemi di incentivazione: 1) quelli in cui l'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore (*feed-in premium* quale ad esempio il conto energia) che, oltre all'incentivo, beneficia direttamente della vendita sul mercato dell'energia prodotta agli elevati prezzi *spot*; 2) quelli che prevedono la cessione dell'energia al GSE (*feed-in tariff* quale ad esempio la tariffa onnicomprensiva): in questo caso il produttore rinnovabile non è esposto ai prezzi *spot*, per cui l'unico beneficiario dei loro livelli elevati risulta il GSE, che può in tal modo ridurre il peso della componente tariffaria ASOS a copertura dei costi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (FER), generando un ritorno positivo per i consumatori, peraltro a loro volta esposti agli elevati prezzi di acquisto dell'energia; 3) quelli che prevedono a monte un meccanismo di asta per assegnare una *feed-in tariff* regolata con un contratto a due vie, come gli schemi di incentivazione di cui al "decreto FER 1": in tal caso, l'incentivo corrisponde alla differenza tra la tariffa definita su base di asta e il prezzo zonale orario, per cui qualora quest'ultimo dovesse superare il valore della tariffa, il produttore dovrebbe rendere al GSE, andando a ridurre il peso della componente tariffaria ASOS;

rilevato che:

in passato, per risolvere il problema delle eccessive rendite inframarginali fu fatta la proposta di convertire MGP dal sistema a prezzo marginale al sistema *pay-as-bid*, nel quale ogni offerta accettata è remunerata al proprio prezzo, eliminando in tal modo alla radice ogni rendita inframarginale. Vi sono molte ragioni per sostenere che un sistema *pay-as-bid* è meno efficiente di un sistema a prezzo marginale, tuttavia, nel caso specifico, poiché i partecipanti al mercato sono razionali, nel passare al *pay-as-bid* essi ovviamente cambierebbero strategia di offerta, offrendo prezzi vicini a quelli che ciascuno di essi stimerebbe essere il prezzo marginale del mercato, conseguendo quindi un risultato, in termini di esborso complessivo per i consumatori, nel migliore dei casi identico a quello del sistema a prezzo marginale;

su questo tema, più di recente la Spagna ha introdotto una misura temporanea volta a ridurre gli *extra*-profitti da rendita inframarginale che gli impianti di generazione a bassi o nulli costi variabili (impianti nucleari, idroelettrici, eolici e solari) stanno ottenendo in questo periodo, grazie ai prezzi *spot day-ahead* molto elevati che si sono verificati anche in quel Paese, spinti dai rincari del gas e dei permessi di emissione di CO₂, ai cui costi tali impianti

non sono esposti. In particolare, questa misura non si applica agli impianti incentivati e a quelli di potenza inferiore a 10 MW, né agli impianti a fonti rinnovabili non incentivati che abbiano stipulato contratti di lungo termine (*PPA - Power Purchase Agreement*) che non prevedano coperture legate agli incrementi dei prezzi del gas e che quindi non abbiano incrementato i ricavi per via della crescita dei prezzi;

più in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato come quello *spot* a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, abbia ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sia coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi variabili pressoché nulli e pure in buona parte incentivate. Poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno invece significativi costi fissi, in particolare di investimento, appare evidente come, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i PPA, piuttosto che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato *spot*, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;

laddove la produzione FER, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo *spot*, il ruolo del mercato *spot* rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050. In tale ottica, a tendere, a livello *spot* per l'energia sopravviverebbe il solo mercato di bilanciamento;

nelle more di una riforma di tale meccanismo di mercato, particolare attenzione deve essere prestata agli eventuali comportamenti anticoncorrenziali degli operatori sul mercato del giorno prima. In questa situazione congiunturale, i valori altissimi raggiunti dalle offerte dei cicli termoelettrici (300 euro/MWh dei primi di ottobre vs 50 euro/MWh ante-Covid) garantiscono, infatti, rendite inframarginali elevatissime a tutti i rimanenti impianti. Tali rendite risultano assolutamente fuori scala rispetto sia ai valori pre-Covid sia alle ragionevoli attese di mercato. Questa condizione potrebbe costituire un forte stimolo alla presentazione di offerte indebitamente elevate da parte degli operatori, in quanto, da un lato, essi si garantirebbero una elevata remunerazione della produzione da impianti termoelettrici, dall'altro, sarebbe ulteriormente esaltato il valore delle rendite infra marginali di tutti impianti in possesso dei medesimi operatori;

impegna il Governo:

a fronte dello scenario delineato in premessa, a valutare, nell'ambito della prossima legge di bilancio, la creazione di un fondo alimentato mediante gli *extra* profitti realizzati dalle aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, al fine di sostenere i costi sociali delle fasce più deboli, che maggiormente

hanno subito l'effetto della pandemia, nonché di agevolare un percorso che renda più equa la transizione verso la decarbonizzazione.

G2.12

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (A.S. 2401),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Si dispone, inoltre, che per il quarto trimestre 2021 ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro;

da diversi mesi si sta facendo sempre più evidente quale fenomeno a livello mondiale l'interruzione delle catene globali di approvvigionamento con conseguente carenza delle materie prime che ha portato ad un eccezionale aumento dei prezzi delle stesse. Tale situazione è in gran parte riflesso di una serie di fattori congiunturali internazionali, largamente connessi all'emergenza epidemiologica mondiale in atto da Covid-19. Per contrastare i rincari dei prezzi all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica il Governo ha adottato misure temporanee per contenere gli aumenti delle bollette dell'energia per le famiglie e le imprese, quali, da ultimo, il decreto-legge in esame. L'unica misura efficace al fine di attenuare i forti incrementi delle bollette del gas per l'industria è quella prevista all'articolo 2, comma 2, che azzerà gli oneri di sistema, sebbene a fronte di aumenti del prezzo del gas che sono dell'ordine di 1 euro/Smc, la riduzione degli oneri incide per circa 2c euro/Smc;

considerato che:

i dati disponibili confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nell'immediato futuro. Le previsioni di medio periodo, inoltre, ad oggi lasciano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023;

il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 30 settembre 2020, ha definito, in relazione alla sicurezza e all'affidabilità del sistema gas, l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali. Il medesimo decreto disciplina sia le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, che le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata;

il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno; pertanto, le previsioni di un inverno difficile sul fronte prezzi e sulla reale disponibilità del gas, la situazione critica del riempimento degli stoccaggi, soprattutto in Europa, e le difficoltà di approvvigionamento, rischiano di rendere la misura dell'interrompibilità gas non attuabile dalle imprese;

considerato inoltre che:

per i motivi sovresposti, le imprese stanno pensando di anticipare i fermi produttivi e le manutenzioni nel periodo invernale, a causa di prezzi del gas così sostenuti, rischiando così di perdere il requisito della continuità di prelievo, richiesto dall'interrompibilità gas, e causando la perdita di efficacia della misura proprio in una situazione emergenziale per l'approvvigionamento del gas,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune misure volte a garantire maggiore flessibilità nella determinazione della capacità interrompibile, quali l'aumento dei giorni di riferimento della media mobile dei prelievi, nonché l'aumento del numero di giorni del periodo interrompibile che possono essere assegnati ai fermi-impianto;

2) ad aumentare la richiesta del volume interrompibile, portandolo a da 10 a 15 milioni di Smc/g, in modo da garantire una migliore risposta in caso di necessità;

3) ad adeguare la remunerazione alla maggiore durata del servizio al reale rischio interruzione e alle attuali condizioni di mercato.

G2.13

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimen-

to degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;

l'attuale testo normativo pone alcuni dubbi in merito all'ambito di applicazione dell'aliquota IVA in parola; circostanza da cui potrebbero discendere contenziosi sia con il consumatore finale che con l'Agenzia delle entrate in merito alla corretta applicazione della misura;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di confermare che l'ambito di applicazione della disposizione riguarda tutte le somministrazioni di gas naturale destinato alla combustione per usi civili ed industriali, comprese quelle per gli utilizzi esclusi da tassazione di cui agli articoli 21 e 22 del TUA e le esenzioni e gli impieghi agevolati ad aliquota ridotta di cui agli articoli 17 e 24 del TUA nonché chiarire che anche le componenti accessorie addebitate nella bolletta in ragione della somministrazione di gas naturale sono soggette alla medesima aliquota ridotta prevista dall'articolo 2 in parola.

G2.14

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premessi che:

l'articolo 2 del decreto legge reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale, sia per gli usi civili che per quelli industriali;

in particolare, il comma 2 del suddetto articolo prevede per il quarto trimestre 2021 una riduzione delle aliquote relative agli oneri generali gas;

i settori manifatturieri ad elevato utilizzo di gas naturale stanno fronteggiando un'impennata del prezzo della fonte energetica che sta mettendo in discussione la stessa profittabilità dell'attività di impresa e tale congiuntura si inserisce in un contesto che registra un costo dell'energia strutturalmente più elevato nel nostro Paese rispetto a quello dei principali Paesi nostri *competitor* nel manifatturiero;

il gas naturale è destinato ad essere il combustibile per la transizione, in attesa di alternative tecnologicamente ed economicamente sostenibili, essendo la più pulita tra le fonti fossili;

impegna il Governo:

ad adottare, prima della perdita di efficacia delle misure contenute nell'articolo 2, comma 2, del presente decreto-legge, l'atteso decreto per la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, già prevista dall'articolo 21 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

G2.15

COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401);

premesso che:

al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore del gas naturale, il decreto in esame, all'articolo 2, prevede che "in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento";

le più aggiornate previsioni di medio periodo, secondo i dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, prevedono che i prezzi del gas naturale rimangano superiori a 40 EUR/MWh per tutto il 2022, con una diminuzione verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023, rendendo dunque necessaria una proroga per il prossimo anno delle misure introdotte dal decreto in esame;

considerato che:

il brusco aumento dei prezzi del gas rischia di mettere a repentaglio la ripresa a seguito della pandemia da COVID-19, soprattutto nei settori industriali che richiedono una grande e costante quantità di energia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare, al fine di garantire la continua ripresa delle attività economiche, le disposizioni di assoggettamento all'aliquota IVA del 5 per cento previste dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, anche nell'anno 2022, qualora i prezzi del gas naturale rimangano sugli attuali livelli.

G2.16

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali;

anche il prezzo dell'energia elettrica segue un *trend* di sensibile rialzo che perdurerà verosimilmente fino a aprile 2022;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura di energia elettrica non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore energetico per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere l'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla somministrazione di energia elettrica.

G2.17

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premesso che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di

uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'Allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10.

G2.18

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401),

premessi che:

il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;

a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del "prodotto finito". In questi giorni, quindi, è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;

gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflazionistica per i cittadini;

il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per autonomia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2 per cento dell'attuale circolante);

questa *escalation* dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;

sebbene il decreto legge in esame riduca parzialmente alcuni oneri ARERA e l'aliquota IVA della somministrazione di gas dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, le misure attualmente previste non sono sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA al cinque per cento di cui all'articolo 2 del presente decreto, al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.

EMENDAMENTI

2.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponibile la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico";

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;" sono soppresse;

2) al n. 127-*bis*) le parole da: "somministrazione di gas" fino a: "acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili."

b) all'articolo 52, comma 3, lettera *e*), le parole da: "con potenza" fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo».

2.0.2

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di

mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma."

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/ 2017 /R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima (MGP) il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.».

2.0.3

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

2.0.4

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Criteri di indicizzazione delle forniture energetiche)

1. Nei contratti che hanno per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi energetici e che prevedono un solo indice per la revisione prezzi, nei casi di variazioni significative, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento, la componente interessata da tale variazione è revisionata secondo criteri più aderenti all'effettivo andamento del mercato.».

Art. 3

3.1

VACCARO, GAUDIANO, PUGLIA, DONNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «economicamente svantaggiati» fino a: «18 febbraio 2008», con le seguenti: «appartenenti a nuclei familiari che si trovano in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

3.2

CIRIANI, GARNERO SANTANCHÈ, NASTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'importo di 450 milioni di euro» con le seguenti: «dell'importo di 900 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 5, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziato per l'erogazione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

3.0.1

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elet-

tricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

3.0.2

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la competitività e la riduzione dei costi energetici delle imprese)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.

2. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019. La garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al fine di promuovere la locazione operativa di impianti da fonte rinnovabile da parte di società che abbiano come oggetto sociale l'erogazione di servizi energetici, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta la possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari e rendere opponibile a terzi la proprietà dei componenti d'impianto da parte del locatore operativo, a prescindere dalla durata della locazione operativa e dal fatto che vi sia o meno opzione per il riscatto dell'impianto da parte del conduttore. La trascrizione può essere effettuata anche senza necessità di accatastamento dell'impianto e senza che il contratto di locazione operativa sia considerato contratto di locazione immobiliare. Ai fini del presente articolo, per locazione operativa si intende il contratto con il quale il locatore o concedente attribuisce all'utilizzatore il godimento di beni mobili od immobili dietro versamento di un corrispettivo sotto forma di canoni a scadenza periodica, senza possibilità di esercitare il diritto di riscatto.

5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a tutela degli utenti svantaggiati)

1. Al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti civili che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3, è istituito il Servizio elettrico pubblico esercitato da Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che lo gestisce secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione.

2. Al fine di conseguire migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi a beneficio dei clienti finali, Acquirente Unico s.p.a., oltre alla funzione di approvvigionamento, può svolgere anche il servizio di vendita. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'Autorità definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

3. Il servizio elettrico pubblico si applica ai clienti finali:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica, necessari per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti aventi diritto all'assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

4. La fornitura di energia elettrica per i clienti di cui al comma 3 è assicurata dal servizio di maggior tutela fino alla data di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124. A partire dalla medesima data, i clienti di cui al comma 3 del presente articolo, transitano dal servizio di maggior tutela al servizio elettrico pubblico.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.0.4

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per favorire la realizzazione di accumuli di energia integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e loro cumulabilità con altri incentivi)

1. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche già esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi, ivi incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.5

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, il canone

per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi a condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia per la distribuzione e l'erogazione di energia elettrica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.6

VACCARO, DONNO, ANASTASI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di canone unico patrimoniale)

1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità in settori nei quali è prevista una netta separazione in virtù di obblighi legislativi o regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico sulla base del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono l'attività di vendita entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

3.0.7

ANASTASI, DELL'OLIO, DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per contrastare alti costi del combustibile dovuti a scarsità di risorse)

1. Al fine di assicurare che il mercato della capacità possa garantire l'adeguatezza e la possibilità effettiva di approvvigionamento delle risorse a

costi sostenibili, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio decreto, adotta disposizioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per individuare nuovi criteri per la definizione del prezzo di esercizio che tengano conto della variazione dei costi operativi.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le procedure concorsuali riferite agli anni di consegna 2024 e 2025 sono sospese.».

3.0.8

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011," sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia,".».

3.0.9

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non

avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

3.0.10

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione del close-out netting)

1. Al comma 86 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 dopo le parole: "regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011" sono aggiunte le seguenti: "anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengono nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia."».

3.0.11

ARRIGONI, RIPAMONTI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 2, lettera *d*), numero 2), capoverso comma 2, lettera *b*), le parole: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza"».

Art. 4

4.1

ANGRISANI

All'Allegato 1, dopo la voce numero 8, aggiungere la seguente: «8-bis. Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.».

4.2

DE LUCIA, VANIN, PUGLIA

All'Allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:

«8-bis. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

4.3

DE LUCIA, VANIN, DONNO, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

4.4

DE LUCIA, VANIN, DONNO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria", sono sostituite dalle seguenti: "in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento presso le scuole dell'infanzia e primaria";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti gli obiettivi formativi ed i crediti formativi universitari relativi alle didattiche e alla legislazione riferite all'inclusione necessari

per l'accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri e le modalità e le relative decorrenze, per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno continua ad essere disciplinata ai sensi ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni."».

4.5

RAMPI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il concerto del Ministro dell'istruzione, sono definiti i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, i crediti formativi per l'accesso al medesimo corso di specializzazione e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari ai sensi e per gli effetti del comma 3, secondo periodo."».

4.6

DE LUCIA, VANIN, DONNO, PUGLIA

Al comma 2, capoverso «5», dopo le parole: «inclusione scolastica», inserire le seguenti: «, a partire dall'anno accademico 2025-2026,».
